



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 80

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zottis, Possamai Giacomo, Bigon, Camani, Montanariello e Zanoni

CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 2021.

CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Relazione:

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 recante "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", ha disposto la soppressione degli Uffici dei Giudici di pace, prevedendo la possibilità, per i Comuni interessati, di richiedere il mantenimento degli stessi uffici a condizione che tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli Enti medesimi, siano integralmente assunte dagli Enti richiedenti.

Su istanza dei Comuni richiedenti, il DM 27 maggio 2016 recante "Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11" ha stabilito quali uffici sarebbero stati riattivati a far data dal 2 gennaio 2017.

È unanimemente riconosciuto il ruolo del Giudice di pace nel contribuire all'efficientamento del sistema giudiziario italiano, decongestionando i tribunali dalle cause civili e penali di modico valore e offrendo un servizio che i cittadini tendono a sentire come più vicino.

La Regione Veneto ha dimostrato particolare attenzione al tema del servizio- giustizia e ha aderito al progetto "Uffici di prossimità", avviato dal Ministero della Giustizia nell'ambito dell'asse 1 Obiettivo tematico 1.4 del Programma operativo nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, volto a realizzare a livello nazionale una rete di Uffici di Prossimità, in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione.

Attraverso tale progetto si intende attivare sul territorio veneto una rete composta da 65 Uffici di Prossimità, in grado di erogare un servizio-giustizia più vicino al cittadino, e in particolare alle fasce più fragili della popolazione e a coloro che vivono in contesti a forte criticità sociale e/o in contesti geograficamente disagiati, tenendo anche conto della revisione della geografia giudiziaria avviata nel 2013 e con riguardo ai temi della volontaria giurisdizione, ovvero quell'insieme di atti di giurisdizione non contenziosa avente per oggetto la salvaguardia di interessi privati per l'amministrazione dei quali è necessario l'intervento di un giudice come soggetto terzo.

Con il presente progetto di legge si intende sostenere ulteriormente il servizio-giustizia, prevedendo un contributo annuale (art. 1) ai comuni veneti che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento. La previsione del contributo (art. 2) dà concretezza alla volontà della Regione di concorrere alle spese di organizzazione e funzionamento a supporto dell'erogazione del servizio- giustizia. Con le successive disposizioni, di natura tecnica, si prevede che entro trenta giorni dall'approvazione del presente progetto di legge la Giunta regionale determini i criteri e le modalità per la concessione del suddetto contributo (art. 3) e si definisce la norma finanziaria con i relativi oneri a carico del bilancio regionale (art. 4).

CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto, in conformità ai principi dello Statuto e nell'ambito delle politiche di sostegno delle azioni di prossimità nei confronti della comunità regionale, riconosce l'importanza dell'Ufficio del giudice di pace quale strumento per garantire un accesso immediato, diretto ed economico alla giustizia.

Art. 2 - Interventi.

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui alla presente legge interviene a sostegno dei Comuni o Unioni di Comuni che hanno chiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

2. La Giunta regionale eroga un contributo annuale ai Comuni o alle Unioni di Comuni per concorrere alle spese di organizzazione e funzionamento a supporto dell'erogazione del servizio-justizia.

Art. 3 - Criteri e modalità di concessione.

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo e per l'individuazione delle tipologie di spese ammissibili. Il contributo è definito nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa sostenuta dal Comune o dalle Unioni dei Comuni.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie locali", Titolo 1 Spese correnti, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, le risorse della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese in conto corrente" del bilancio di previsione 2021-2023

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 - Interventi.....	3
Art. 3 - Criteri e modalità di concessione.....	3
Art. 4 - Norma finanziaria.....	3
Art. 5 - Entrata in vigore.....	3